



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECRETO SANZIONATORIO

**ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Regolamento di Giustizia**

nel Procedimento rubricato al numero 57s/2016 a carico del tesserato Nicolò Caponi, tessera n. 142195, circolo di appartenenza Pavoniere,

relativo ai fatti accaduti il 17 settembre 2016, presso il Golf Montecatini Terme.

\*\*\*

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria Avv. Andrea Porcelli

### PREMETTE QUANTO SEGUE.

Con rapporto informativo s.d., inoltrato il 20.9.2016 a questo Giudice Sportivo dalla Segreteria Organi di Giustizia della FIG, Elena Marchetti, nella qualità di Arbitro Nazionale e Direttore di Torneo, segnalava l'infrazione relativa alle Regole del Golf, in cui sarebbe incorso in data 17.9.2016, sul percorso del Golf Montecatini Terme, il tesserato Nicolò Caponi, il quale, in occasione della gara "Barbour by Bonvicini", avrebbe consegnato lo score con i risultati delle buche 10 e 16 non corretti, rispettivamente, 4 anziché 5 e 3 anziché 4.

Il rapporto informativo era corredato dalla relazione sull'accaduto, dalle dichiarazioni dei componenti del flight e dalla copia degli score di Angiolo Marchetti, marcato da Nicolò Caponi, e dello stesso Nicolò Caponi.

Dall'esame della documentazione in atti, le circostanze per cui è Procedimento sono sufficientemente chiare: Nicolò Caponi ha consegnato il proprio score con due risultati (quelli della buca 10 e della buca 16) inferiori rispetto a quelli realmente conseguiti.

Del tutto attendibile è la ricostruzione degli accadimenti contenuta nel rapporto informativo. Come assolutamente attendibili sono le giustificazioni addotte dal tesserato, alla luce sia delle dichiarazioni del marcatore, Giancarlo Giorgini, che ha allegato di essere giocatore poco esperto e non capace di contare i colpi, sia delle valutazioni espresse da Angiolo Marchetti sull'inesperienza di Giancarlo Giorgini e, soprattutto, sull'estrema correttezza di Nicolò Caponi.

Deve quindi escludersi il requisito del dolo, previsto dall'art. 17, lettera c), del Regolamento di Giustizia, con conseguente inapplicabilità della sanzione nello stesso prevista.

Resta, comunque, il fatto che un illecito, sia pure colposo, è stato commesso e che tale illecito assume maggiore gravità in considerazione dell'esperienza e del livello tecnico di Nicolò Caponi, che non poteva ignorare che è onere del giocatore verificare l'esattezza dei risultati riportati sul proprio score, prima di consegnarlo, anche al fine di non incorrere in violazioni delle regole del Golf. Ciò, peraltro, con l'aggravante che il punteggio conseguito



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

(34 punti stableford, in luogo di 36 punti) avrebbe inevitabilmente comportato, a suo carico, la c.d. virgola.

Con provvedimento di fissazione della data della decisione al 21 ottobre 2016, emesso e comunicato, tramite la Segreteria degli Organi di Giustizia, il 22 settembre 2016, era contestato formalmente al tesserato di avere colposamente sottoscritto e consegnato lo score con due risultati inferiori di un colpo a quelli reali; era precisato che per l'ipotesi riguardata non è previsto alcun regime edittale di potenziale sanzione, ma che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia, la sanzione stessa è rimessa alla libera determinazione del Giudice; il tesserato era avvertito della facoltà di chiedere l'emissione, a suo carico, del decreto sanzionatorio di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia, entro dieci giorni prima della detta udienza; era precisato che la sanzione eventualmente comminata con il decreto sanzionatorio, stante la contestata aggravante, avrebbe potuto consistere nella squalifica temporanea, cioè nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG, per il periodo di quattro settimane; il tesserato era avvertito che la richiesta d'emissione di decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia a impugnare il provvedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Superiore.

Con comunicazione del 5 ottobre 2016, pervenuta in pari data a questo Giudice Sportivo, Nicolò Caponi chiedeva emettersi il decreto sanzionatorio di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia.

\*\*\*

**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria emette

## **DECRETO SANZIONATORIO**

**infliggendo al tesserato Nicolò CAPONI, ex art. 17, ultimo comma, del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea di giorni 21, consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva dell'ambito della FIG, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.**

Pisa, 7 ottobre 2016.

Il Giudice Sportivo Territoriale

per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Portelli